

ID. 1096151

Pratica: 2022/05 01/000012

Lugo, 12/05/2022

## **SERVIZIO LEGALE**

---

### **DETERMINAZIONE N. 558**

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

---

**OGGETTO:** RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA N. R.G. 301/2022 PROPOSTO DALLA SOCIETA' LUMISTUDIO SRL DI ROMA CONTRO LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA, L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MASSA LOMBarda, PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5A365295D.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE**

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- che paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

*"Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)"*

*La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.;"*

Considerato che:

- in data 19/04/2022 è stato notificato all'Unione e al Comune di Massa Lombarda ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sede di Bologna N. R.G. 301/2022 - acquisito con il numero di prot. 29951 del 20/04/2022 proposto dalla Società LUMISTUDIO srl con sede legale in Roma, Via Enna n. 19 in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro-tempore* Arch. Donato Orlando , rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Comandè del Foro di Roma, contro la Regione Emilia Romagna, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nei confronti del Comune di Massa Lombarda;

- detto ricorso ha ad oggetto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 194 del 16/02/2022 e dei pareri resi dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Economia e Territorio, rispettivamente Servizio Urbanistica Energia e Mobilità e Servizio Edilizia (SUE), assunti al prot. della Regione Emilia Romagna n. 0203730 del 28/02/2022, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di impianto fotovoltaico da 8 MW da realizzarsi nel territorio del Comune di Massa Lombarda (RA), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Dato atto che il ricorrente chiede all'adito Tribunale Amministrativo Regionale:

**- preliminarmente, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in parte qua ovvero, in subordine, riconoscere la tutela cautelare richiesta ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a. e per l'effetto procedere ad una sollecita definizione del giudizio nel merito;**

**- nel merito, in via principale, in accoglimento del primo motivo di ricorso annullare la D.G.R. 194/2022 e gli impugnati pareri resi dagli Uffici dell'Unione dei Comuni nella parte in cui pretendono di applicare alla realizzazione del progetto della ricorrente le limitazioni previste dalla lettera B dell'allegato I alla DAL 28/2010;**

**- sempre nel merito in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso ed in accoglimento del secondo, annullare e/o disapplicare la disposizione di cui alla lettera B. 7) dell'allegato I alla DAL 28/2010 con ogni conseguente statuizione.**

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari.*

- che con delibera n. 63 del 05/05/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere al ricorso proposto al T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna N.R.G. 301/2022 dalla società LUMISTUDIO srl di Roma contro la Regione Emilia Romagna, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nei confronti del Comune di Massa Lombarda, per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, dando mandato al Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di costituirsi come parte resistente, nel giudizio predetto;

- che tramite la precipitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata, precisando inoltre che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% direttamente dal Comune di Massa Lombarda;

- che con delibera n. 49 del 10/05/2022 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Massa Lombarda autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- che tramite la precipitata delibera si è precisato che il Comune di Massa Lombarda rimborsereà all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in esame in misura pari al 50% e che a tal fine il Comune di Massa Lombarda finalizzerà risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo l'impegno di spesa sul Capitolo 5000MA – Art. 5230 – CDG003 - CDR009 a favore dell'Unione;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

*“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*

*d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”*

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ha fissato la data dell'udienza cautelare in Camera di Consiglio in data 18/05/2022;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia di ricorso presentato, per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia dei provvedimenti impugnati meglio specificati in premessa – rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto anche alla luce delle recenti statuzioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni

in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno considerare la proposta avanzata dal Responsabile dell'Avvocatura della Regione Emilia Romagna di conferire l'incarico per la costituzione in giudizio allo stesso avvocato per la difesa congiunta degli Enti coinvolti nel ricorso davanti al TAR di Bologna di cui sopra, individuando quale legale competente in materia e di fiducia il Prof. Avv. Alessandro Lolli di Bologna;

- preso atto del gradimento comunicato espressamente dalle Amministrazioni dell'Unione e del Comune di Massa Lombarda in merito alla proposta del Responsabile dell'Avvocatura della Regione Emilia Romagna e condivisa dal Servizio Legale dell'Unione di conferire l'incarico al Prof. Avv. Alessandro Lolli di Bologna;

- dato atto che il Responsabile dell'Avvocatura della Regione Emilia Romagna ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica al Prof. Avv. Alessandro Lolli di Bologna, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;

- è pervenuta l'offerta dal Prof. Avv. Alessandro Lolli di Bologna interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 33684 del 03/05/2022 corredato della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame dei CV aggiornati;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale dell'Unione), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio e nello specifico ha tenuto conto del valore minimo;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Prof. Avv. Alessandro Lolli del Foro di Bologna – C.F. LLLSN65C04A944T – P. IVA 01982821207, sede dello studio legale a Bologna, in Via G. Vaccaro n. 6 - ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto al Prof. Avv. Alessandro Lolli di Bologna , il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 11.272,80 da suddividersi in:

Importo come da Convenzione Regionale

Fase

- Fase di studio della controversia, valore medio	€ 3.240,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio	€ 1.820,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio	€ 2.160,00
- Fase decisionale, valore medio	€ 4.790,00
- Fase cautelare, valore medio	€ 2.630,00
Compenso tabellare	€ 14.640,00

RIDUZIONI (in % sul compenso)

Riduzione del 30% su € 14.640,00 per convenzione

€ - 4.392,00

*Compenso al netto delle riduzioni*

€ 10.248,00

#### PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 14.640,00
Totale variazioni in diminuzione	€ - 4.392,00
Compenso totale	€ 10.248,00
Spese generali (10% sul compenso totale)	€ 1.024,80
<b>COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 11.272,80</b>

Tale importo viene diviso per due come segue:

Regione Emilia Romagna € 5.636,00 + 4% CPA + IVA 22%

## **Unione Comuni Bassa Romagna**

Onorari	€ 5.636,00
Cassa Avvocati CPA 4%	€ 225,44
Totale imponibile	€ 5.861,44
IVA 22% su imponibile	€ 1.289,52
<b>Totale documento</b>	<b>€ 7.150,96</b>

(A dedurre ritenuta d'acconto del 20% su onorari e spese)

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore del Prof. Avv. Alessandro Lolli del Foro di Bologna per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 7.150,96;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito in data 25/02/2022 il DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva (scadenza validità 25/06/2022), in conformità alle disposizioni vigenti;

Atteso inoltre che:

con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023;

- con delibera di Consiglio Unione n. 5 in data 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014;

- con delibera di Giunta Unione n. 3 in data 20/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

- con delibera di Giunta Unione n. 45 del 15/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano della Performance 2021 e Piano dettagliato degli obiettivi 2021/2023 (Art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Vista la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli

atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z5A365295D - nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;
- l'organigramma;
- il decreto n. 2 del 07/02/2022 ad oggetto " Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;
- il D.lgs. n.33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- di prendere atto del ricorso in argomento e di resistere, per le ragioni in premessa espresse, nel giudizio di cui al ricorso al T.A.R. Emilia Romagna N. R.G. 301/2022, promosso dalla società LUMISTUDIO srl con sede legale in Roma, Via Enna n. 19 in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro-tempore* Arch. Donato Orlando Cera, rappresentato e difeso dall'Avv.to Carlo Comandè del Foro di Roma, contro la Regione Emilia Romagna, la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nei confronti del Comune di Massa Lombarda per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 194 del 16/02/2022 e dei pareri resi dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Economia e Territorio, rispettivamente Servizio Urbanistica Energia e Mobilità e Servizio Edilizia (SUE), nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di impianto fotovoltaico da 8 MW da realizzarsi nel territorio del Comune di Massa Lombarda (RA) nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

- di prendere atto della proposta avanzata dal Responsabile dell'Avvocatura della Regione Emilia Romagna di conferire l'incarico per la costituzione in giudizio allo stesso avvocato per la difesa congiunta degli Enti coinvolti nel ricorso davanti al TAR di Bologna nella controversia di cui sopra;

- di prendere atto della condivisione della scelta di conferire l'incarico al Prof. Avv. Alessandro Lolli di Bologna comunicata espressamente dalle Amministrazioni dell'Unione e del Comune di Massa Lombarda in merito;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento al Prof. Avv. ALESSANDRO LOLLI del Foro di Bologna – C.F. LLLL65C04A944T – P.IVA 01982821207, sede dello studio legale a Bologna, in Via G. Vaccaro n. 6, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta allo stesso legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 63/2022 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% direttamente dal Comune di Massa Lombarda e che a tal fine il Comune di Massa Lombarda finalizzerà risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente nel Capitolo 5000MA – Articolo 5230 CDG003 CDR009; assumendo impegno di spesa a favore dell'Unione;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 7.150,96 al Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 63 del 05/05/2022, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.9 9.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA N.R.G. 301/2022 - CIG:Z5A365295D	LOLLI ALESSANDRO,01982 821207 ,VIA G. VACCARO, 6,40100,BOLOGNA,B O,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT58M0306902513100 000006484	2022/1486/1	€ 3.575,48	
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.9 9.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	QUOTA COME DI MASSA LOMBARDA - SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA N.R.G. 301/2022 - CIG:Z5A365295D	LOLLI ALESSANDRO,01982 821207 ,VIA G. VACCARO, 6,40100,BOLOGNA,B O,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT58M0306902513100 000006484	2022/1486/2	€ 3.575,48	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 1486/2022 di € 7.200,00 assunta sul bilancio 2022/2024 – annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 63/2022 portandola da € 7.200,00 a € 7.150,96 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAagr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 -	RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA N. R.G. 301/2022		2022/1486	€ -49,04	

	Cdg:003				
--	---------	--	--	--	--

- di provvedere a ridurre l'accertamento di entrata n. 342/2022 di € 3.600,00 assunto con Delibera di Giunta Unione n. 63 del 05/05/2022 sul Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, portandolo da € 3.600,00 a € 3.575,48 derivante dal rimborso all'Unione delle spese legali da parte del Comune di Massa Lombarda come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.003 / Cap:0035UE - Art:2510 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RIMBORSO 50% SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA N.R.G. 301/2022	COMUNE DI MASSA LOMBARDA,00202 100392 ,PIAZZA G. MATTEOTTI N.14,48024,MASSA LOMBARDA,RA,CO MPENSAZIONE (per entrambi)	2022/342/1	€ -24,52	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio **2022** e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi*

*sull'Ordinamento degli Enti Locali)* si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

**Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale** - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;

b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;

c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)

d) Il codice identificativo di gara (CIG Z5A365295D), nel campo ad esso dedicato

e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis, 179 e 183, comma 7, del Tuel;
- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:
  - soggetto incaricato: AVV. ALESSANDRO LOLLI
  - codice fiscale/P.IVA: LLLSN65C04A944T / 01982821207
  - oggetto incarico: *incarico legale*
  - tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*
  - tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
  - importo compenso: *€ 7.150,96*
  - data inizio incarico: *data della presente determina*
  - data fine incarico: *pronuncia sentenza definitiva del TAR di Bologna*
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;
- di trasmettere copia del presente atto al Comune di Massa Lombarda;
- di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna;
- di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato Avv. Alessandro Lolli di Bologna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli